
Autorità: Commissione Nazionale per la Società e la Borsa - 26/06/2013, n. 18592

Gazzetta uff.: 12/07/2013, n. 162

Classificazioni: BORSA - Intermediari di borsa

Testo vigente

EPIGRAFE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 26 giugno 2013, n. 18592 (in Gazz. Uff., 12 luglio 2013, n. 162). - Adozione del «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line» ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. (Delibera n. 18592) (1).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, numero 1), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520, il regolamento di cui alla presente Delibera è ridenominato come segue:

«Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line»

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'articolo 50-quinquies, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini «i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
- b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro; alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
- c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
- d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

Visto, in particolare, l'articolo 100-ter, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale stabilisce che la Consob determini «la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up

innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Testo della Delibera [Parte 1 di 2]

ARTICOLO N.1

Adozione del Regolamento

Art. 1

1. E' adottato il «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» (Allegato 1) (1).

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, numero 1), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520, il regolamento di cui alla presente Delibera e' ridenominato «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line»

ARTICOLO N.2

Entrata in vigore

Art. 2

1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della CONSOB.

Testo del Regolamento [Parte 2 di 2]

Parte I

Disposizioni generali

ARTICOLO N.1

(Fonti normative)

Art. 1.

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ARTICOLO N.2

(Definizioni)

Art. 2.

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

«c) «offerente»:

1) la societa' start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

2) la piccola e media impresa innovativa («PMI innovativa»), come definita dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio («OICR») che investe prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;

4) le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definite dall'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014 (1);

d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti (2);

e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per gli offerenti ed e' iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob (3);

f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero piu' soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari [emessi da start-up innovative] per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (4);

h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali (5);

i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;

j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonche' i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze (6).

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera D), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 2), lettera F), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.3

(Modalita' per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)

Art. 3.

1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.

Parte II
Registro e disciplina dei gestori di portali
Titolo I
Istituzione del registro

ARTICOLO N.4

(Formazione del registro)

Art. 4.

1. E' istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico.
2. Al registro e' annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operativita', lo svolgimento dell'attivita' di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.

ARTICOLO N.5

(Contenuto del registro)

Art. 5.

1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:
 - a) la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di iscrizione (1);
 - b) la denominazione sociale;
 - c) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
 - d) la sede legale e la sede amministrativa;
 - e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari;
 - f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.
 2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:
 - a) la denominazione sociale;
 - b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
 - c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.
- (1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 3), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.6

(Pubblicita' del registro)

Art. 6.

1. Il registro e' pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob.

Titolo II Iscrizione nel registro

ARTICOLO N.7

Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione (1)

Art. 7.

1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro e' predisposta in conformita' a quanto indicato nell'Allegato 1 ed e' corredata di una relazione sull'attivita' d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2 (2).
2. La Consob, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarita' e la completezza della domanda e comunica alla societa' richiedente la documentazione

eventualmente mancante, che e' inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilita' (3).

3. Nel corso dell'istruttoria la Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla societa' richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' richiedente;

c) a coloro che detengono il controllo della societa' richiedente (4);

c-bis) a qualunque soggetto, anche estero (5).

In tal caso il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilita' (6).

4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, sono portate senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la societa' richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento e' interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione (7).

5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi. L'autorizzazione e' negata quando risulti che la societa' richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacita' della societa' richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(6) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.8

(Requisiti di onorabilita' dei soggetti che detengono il controllo)

Art. 8.

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della societa' richiedente dichiarano sotto la propria responsabilita' e con le modalita' indicate nell'Allegato 1, di:

a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi;

- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità (1).
- 1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società (2).
2. Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 1-bis siano detenuti tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche (3).
- (1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.
- (2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.9

(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

Art. 9.

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.
2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto

innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.

ARTICOLO N.10

(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)

Art. 10.

1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.

2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la decadenza dall'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi (1).

3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.11

(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

Art. 11.

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.

ARTICOLO N.11 bis

Decadenza dall'autorizzazione (1)

Art. 11-bis

1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attività entro il termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell'attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera D), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.12

(Cancellazione dal registro)

Art. 12.

1. La cancellazione dal registro e' disposta:

- a) su richiesta del gestore;
- b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;
- c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;
- d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) (1);
- d-bis) per effetto della decadenza dall'autorizzazione (2).

2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

- a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;
- b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, numero 4), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

Titolo III Regole di condotta

ARTICOLO N.13

(Obblighi del gestore)

Art. 13.

1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.

2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole (1).

3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.

4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.

5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

5-bis. Il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica (2).

5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l'art. 17, comma 3 (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.14

(Informazioni relative alla gestione del portale)

Art. 14.

1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:

a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo (1);

b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;

b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività (2);

c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'art. 13, comma 5-bis o se vi procedono le banche e le imprese di investimento ai sensi dell'art. 17, comma 3 (3);

d) agli eventuali costi a carico degli investitori;

e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;

f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;

g) alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;

h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;

i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;

j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;

k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;

l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;

m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.15

Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali (1)

Art. 15.

1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno (2):

a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;

b) il rischio di illiquidita';

c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall'art. 25 del decreto (3);

d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneita' dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);

e) per le start-up innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto nonche' al diritto fallimentare previste dall'art. 31 del decreto (4);

e-bis) per le PMI innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto (5);

f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR (6);

g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalita' di esercizio.

2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui e' possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:

a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;

b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:

i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza;

ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore (7).

c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(7) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera C), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.16

(Informazioni relative alle singole offerte)

Art. 16.

1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:

a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'offerente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta (1);

b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;

c) [le informazioni] le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2 (2);

d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti (3);

d-bis) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare (4).

2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera D), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera D), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera D), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera D), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.17

(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)

Art. 17.

1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:

a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;

b) registrati in modo pronto e accurato;

c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.

2. Le banche e le imprese di investimento curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e informano tempestivamente quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6 (1).

3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali (2).

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis (3).

5. Il gestore che non effettua direttamente la verifica proposta dall'art. 13, comma 5-bis acquisisce dall'investitore, con modalita' che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 3. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonche' di altri portali (4).

6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato all'offerente acceso presso le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25. Il gestore comunica alla banca o all'impresa di investimento presso la quale e' versata la provvista le informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo (5).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera E), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.18

(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)

Art. 18.

1. Il gestore assicura l'integrita' delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.

2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:

a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuita' operative;

b) predispone appositi dispositivi di backup.

ARTICOLO N.19

(Obblighi di riservatezza)

Art. 19.

1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'offerente e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera F), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.20

(Obblighi di conservazione della documentazione)

Art. 20.

1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:

- a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca;
- b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle imprese di investimento ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- d) le attestazioni previste dall'art. 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis (1).

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera G), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.21

(Comunicazioni alla Consob)

Art. 21.

1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:

- a) variazioni dello statuto sociale;
- b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;
- c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;
- d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
- e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2. 1-bis Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte (1).

2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:

- a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già

comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione puo' non essere inviata, fermo restando che dovra' essere comunicata tale circostanza;

- b) i dati sull'operativita' del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonche' ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse (2);
- c) i dati sui casi di discontinuita' operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operativita' del portale;
- d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera G), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 5), lettera G), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

Titolo IV

Provvedimenti sanzionatori e cautelari

ARTICOLO N.22

(Provvedimenti cautelari)

Art. 22.

1. La Consob, in caso necessita' e urgenza, puo' disporre in via cautelare la sospensione dell'attivita' del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro.

ARTICOLO N.23

(Sanzioni)

Art. 23.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 7, primo periodo, del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:

- a) la sospensione dell'attivita' del gestore in caso di grave violazione delle regole di condotta previste dal titolo III (1);
- b) la radiazione dal registro in caso di:
 - 1) svolgimento di attivita' di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di societa' diverse dagli offerenti (2);
 - 2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;
 - 3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita' di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;
 - 4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
 - 5) trasmissione a banche e imprese di investimento di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;
 - 6) mancata comunicazione a banche e imprese di investimento dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;

7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a);

8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravita'.

(1) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 6), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 6), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

Parte III **Disciplina delle offerte tramite portali**

ARTICOLO N.24

(Condizioni relative alle offerte sul portale)

Art. 24.

1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo della start-up innovativa o della PMI innovativa preveda (1):

a) il diritto di recesso dalla societa' ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonche' le relative modalita' e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta (2);

b) la comunicazione alla societa' nonche' la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della societa' (3).

2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'art. 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla societa' offerente (4).

2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui e' cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualita' di investitore a supporto dell'innovazione, il soggetto interessato presenta al gestore: una o piu' dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, e' superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di start-up innovativa o PMI innovative ricoperte e le relative deleghe; per

ciascuna operazione, la certificazione della start-up o PMI innovativa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio (5).

(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 7), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 7), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, numero 7), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, numero 7), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, numero 7), lettera A), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ARTICOLO N.25

(Costituzione della provvista e diritto di revoca)

Art. 25.

1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte e' costituita in un conto indisponibile destinato all'offerente presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non puo' essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori (1).

2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volonta' di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa e' definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca puo' essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.

3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonche' nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilita' degli investitori.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 7), lettera B), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ALLEGATO N.1

Allegato 1 (1)

Istruzioni per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione speciale

«A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro

1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della societa', indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della societa', la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito internet del portale, il nominativo e i recapiti di un referente della societa' e l'elenco dei documenti allegati.

2. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro e' corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;

c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società':

i) per le persone fisiche:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8 del Regolamento;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 11 del Regolamento;

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

ii) per le persone giuridiche:

verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società' o ente partecipante;

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;

e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;

f) una relazione sull'attività' d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.

B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione speciale del registro.

1. Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività', lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società'. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società'.

(1) Allegato modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 8), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ALLEGATO N.2

Allegato 2 (1)

Relazione sull'attività' d'impresa e sulla struttura organizzativa

A. Attività' d'impresa.

Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività' che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:

1. le modalità' per la selezione delle offerte da presentare sul portale;

2. l'attività' di consulenza eventualmente prestata in favore delle start up innovative e delle PMI innovative in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse;

3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle start-up innovative e dalle PMI innovative i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/o report periodici sull'andamento delle medesime società';

4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari;

5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la start-up innovativa o la PMI innovativa e gli investitori o tra gli investitori;

5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevute;

6. altre eventuali attivita'.

B. Struttura organizzativa.

Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:

1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonche' di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;

2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attivita'. In tale sede, andra' altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attivita' professionali o attivita' accademiche o di ricerca certificata presso Universita' e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;

3. le modalita', anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;

4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previsti all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento;

5. le modalita' per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori;

6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilita' del sistema, security, integrity, privacy ecc.);

7. il luogo e le modalita' di conservazione della documentazione;

8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;

9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della privacy;

10. l'eventuale affidamento a terzi:

a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;

b. di altre attivita' o servizi.

In particolare, andranno specificate le attivita' affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attivita' affidate e per mitigarne i rischi connessi;

11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;

12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore.

L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 50-quinquies, comma 5, lett. a) del Testo Unico e risponde anche alla finalita' di costituire quel patrimonio informativo (che si aggiornera' periodicamente) a disposizione della Consob in grado di orientare e programmare l'azione di vigilanza.

(1) Allegato modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 9), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.

ALLEGATO N.3

Allegato 3 (1)

Informazioni sulla singola offerta

1. Avvertenza.

Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: «Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente e' l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e PMI innovative e' illiquido e connotato da un rischio molto alto.».

2. Informazioni sui rischi.

Descrizione dei rischi specifici dell'offerente e dell'offerta.

3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

a) descrizione dell' offerente:

per le start-up innovative e PMI innovative, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'art. 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto;

per gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-bis del regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

per le società che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet;

b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori;

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;

d) descrizione delle clausole predisposte dalle start-up innovative o dalle PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24.

4. Informazioni sull'offerta.

a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;

b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;

c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento;

c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF;

d) descrizione delle modalita' di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonche' delle modalita' e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;

e) indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalita' e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonche' della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento;

f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;

g) informazioni in merito alle modalita' di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonche' nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;

h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;

i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'offerente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonche' gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente gia' sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;

j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'offerente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;

k) la legge applicabile e il foro competente;

l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.

5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta.

Descrizione delle attivita' connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.

[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]

Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.

La presentazione e la struttura del documento devono agevolare la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento e' di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della societa', essi non compromettono la comprensibilita' delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

(1) Allegato modificato dall'articolo 1, comma 1, numero 10), della Deliberazione 24 febbraio 2016, n. 19520.